



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎ 0733/550601 - Fax. 0733/550419

AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 2644

## NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

### IL SINDACO

VISTO che il giorno 31 Maggio 2015 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 24 e seguenti;

### NOMINA

Il Sig. Trebaiocchi Valentina nata a Macerata il 03/10/1989 residente in Petriolo Via Dei Sabbioni n. 5,

componente della giunta comunale in qualità di assessore con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

#### Sanità e Servizi Sociali

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 18/04/2017

IL SINDACO

Ing. Domenico Luciani

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza

Petriolo

data 18/04/2017

IL SINDACO

Ing. Luciani Domenico

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta»  
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.